

(N. 1392-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE CARISTIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1956

Esami di abilitazione alla libera docenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, su cui ho l'onore di riferire, si occupa di un argomento in varie occasioni e a più riprese discusso dalla nostra Commissione e della cui importanza ognuno di noi si rende conto agevolmente. Esso è inteso a regolare in maniera organica e compiuta l'istituto della libera docenza, che, nella storia della nostra legislazione, ha attraversato varie vicende; di guisa che sembra ormai giunto il momento di procedere alla formulazione di quelle norme suggerite da una esperienza, che va dalla legge Casati alle recentissime norme dettate sporadicamente e sotto la pressione di contingenze del momento.

La lunga e particolareggiata disamina dei precedenti legislativi, che si legge nella prima parte della relazione del proponente, mi dispensa dall'aggiungere altre notizie che non gioverebbero a chiarire o a spiegare quanto è stato chiarito e spiegato in modo esauriente. Mi limiterò a porre in evidenza i punti principali del disegno e ad aggiungere qualche rilievo.

Il primo riguarda l'opportunità o meno del numero chiuso. Mi sembra che su questo argomento ormai la nostra Commissione abbia raggiunto un accordo, che coincide perfettamente con l'opinione espressa nella relazione del disegno di legge, dove è provato chiara-

mente che il sistema del numero chiuso non è mai stato applicato con rigore, che esso ha dovuto cedere, di mano in mano, di fronte alla realtà che suggeriva deroghe o temperamenti, per cui — almeno nella forma in cui è venuto attuandosi sino ad oggi — deve essere abbandonato.

Non ripeterò i fatti e gli argomenti addotti dalla relazione che precede la stesura degli articoli del disegno di legge. Basta ricordare i dati statistici riportati nella prima colonna della pagina 4 per concludere, col proponente, che le finalità, che, col sistema del « numero chiuso », si sperava di raggiungere, non sono mai state raggiunte; d'onde la necessità di tentare altra via che meglio e più sicuramente conduca alla mèta proposta, e cioè a quella che meglio provvede alla difesa, all'efficacia, alla serietà e alla dignità dell'istituto.

A ciò mirano gli articoli in cui viene a concretarsi il disegno d'iniziativa del nostro illustre collega R. Ciasca sugli esami di abilitazione alla libera docenza. E di essi converrà dare un cenno meno fugace, ma tuttavia molto breve, giacchè, tranne qualche particolare di lieve momento, mi trovano in pieno accordo.

Credo che il primo articolo, nel quale si afferma l'esigenza di non derogare mai alla norma che prescrive che l'aspirante alla libera docenza debba aver conseguito il diploma di laurea almeno da cinque anni, togliendo alla Commissione esaminatrice ogni facoltà di diminuirlo, sia opportuno quanto altro mai. Ma mi sembra opportuno non fissare a questo proposito, un limite massimo o minimo di età la quale, a mio avviso, potrebbe andare ai trenta, ai trentacinque, ai quaranta anni e anche oltre, per coloro che siano sprovvisti di laurea; mentre mi sembra giusto che il numero delle discipline per le quali si possa conseguire il titolo debba limitarsi a quello corrispondente al numero delle materie previste negli statuti delle Università, dal momento che l'esigenza di un adeguamento degli studi allo sviluppo e alle nuove vie della scienza è soddisfatta dalla legge dell'11 aprile 1953, n. 312. E anche giusto mi sembra il principio che ogni candidato, per ogni singola sessione, possa soltanto aspirare al conseguimento di una sola libera docenza, per motivi che non val la pena di ripetere e di per sè convincenti.

Anche l'articolo 2, che impone ai candidati l'obbligo di presentare i lavori stampati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello in cui è indetta la sessione, mi sembra opportuno e inderogabile; non solo per evitare che alla Commissione vengano sottoposti lavori che non siano già in circolazione, ma anche per dare modo e tempo sufficiente alla medesima di leggerli e valutarli.

Alquanto perplesso mi lascia, invece, il contenuto dell'articolo 3 nel quale si stabilisce, per ciascun candidato, l'obbligo di una prova scritta. Perchè mi sembra che la prova didattica e l'esame e la discussione orale dei titoli presentati siano elementi sufficienti per accertare la preparazione più o meno sufficiente di chi aspira al conseguimento del titolo. Mi sembra, d'altro canto, opportuno il divieto fatto alla Commissione di dispensare da alcuna di queste prove.

Mi trova consenziente l'articolo 4 che, richiamando precedenti legislativi riguardanti lo stesso istituto, riporta da 3 a 5 il numero dei membri della Commissione esaminatrice, come mi trovano consenziente le modalità relative alla relazione della Commissione e alla pubblicazione delle relazioni dei giudici nel *Bollettino ufficiale* del Ministero, e l'articolo seguente, il quale non fa, per altro, che riprodurre norme attualmente in vigore.

Opportuna sembra anche l'innovazione introdotta con l'articolo 6, con cui si vieta che il termine di cinque anni richiesto per la conferma possa venir prorogato; e non meno opportuna mi sembra quella contenuta nell'articolo 7, il quale prescrive che i candidati che abbiano partecipato agli esami di una sessione senza riuscire a conseguire il titolo, non possano ripresentarsi nella sessione immediatamente successiva.

Mi trovano anche consenziente gli articoli 8 e 9, di cui il primo ripete le norme vigenti circa la decadenza dell'abilitazione conseguita, e il secondo reca un leggero inasprimento alle tasse da pagare, sia per la partecipazione agli esami, sia per il conferimento del titolo.

Inspirato a opportune considerazioni equitative mi sembra, infine, l'articolo 10 e ultimo, col quale si stabilisce, in deroga a quanto dispone l'articolo 2 del disegno di legge, che, per la sessione da indirsi nell'anno in corso, i can-

didati potranno presentare lavori pubblicati entro il 31 luglio, e, che, in deroga all'articolo 7, non verrà applicata, entro lo stesso limite di tempo, la norma che vieta ai candidati non abilitati di presentarsi alla sessione immediatamente successiva.

Queste le linee fondamentali del disegno di legge. Per i sani criteri cui esso è ispirato, per la maniera organica in cui in esso è disposta la materia, per lo stretto conto che tiene delle

esigenze e dei bisogni prospettati nel mondo dell'insegnamento superiore e soprattutto perchè affida la scelta e il numero degli abilitati alla responsabilità discrezionale e collegiale di ciascuna Commissione giudicatrice, mi sembra che, salvo gli eventuali ritocchi che il Senato crederà bene di apportarvi, esso potrà riscuotere la nostra approvazione.

CARISTIA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza è prescritto il possesso di laurea, conseguita, presso una Università od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno 5 anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Dal possesso del diploma di laurea può prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di età.

L'abilitazione alla libera docenza può conseguirsi solo per discipline alle quali corrispondano insegnamenti previsti dagli Istituti d'istruzione superiore.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza in disciplina che presupponga la piena conoscenza di altra disciplina di carattere fondamentale, è prescritto il possesso del diploma di abilitazione nella disciplina fondamentale.

In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non può chiedersi di partecipare agli esami per più di una disciplina.

Art. 2.

La sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza è, di regola, indetta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, da emanarsi su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel decreto sono indicate le discipline nelle quali — in ciascuna sessione — può conseguirsi l'abilitazione. Per le discipline di cui al 3° comma del precedente articolo 1, sono altresì indicate le abilitazioni in discipline di carattere fondamentale, al cui possesso è condizionata la partecipazione agli esami.

Il decreto di cui al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel mese di maggio; il termine per la presentazione delle domande, dei titoli di car-

riera e delle pubblicazioni non può protrarsi oltre il 31 luglio successivo.

Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa. I lavori che i candidati hanno facoltà di esibire, debbono essere stampati e pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui è indetta la sessione d'esame, e debbono essere depositati entro la predetta data nella Biblioteca Nazionale di Firenze e nella Biblioteca Centrale Vittorio Emanuele di Roma. Il deposito dovrà essere documentato da dichiarazione del rispettivo direttore delle due predette biblioteche.

Le Commissioni giudicatrici non possono tener conto di pubblicazioni per le quali non ricorrano i requisiti di cui al precedente comma.

Art. 3.

Il giudizio sui candidati è pronunziato, per ciascuna disciplina, da una Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

La Commissione è tenuta anzitutto a dichiarare, relativamente a ciascun candidato, sulla base delle relative pubblicazioni, quali contributi originali il candidato abbia recato alla disciplina. Qualora trattisi di lavoro in collaborazione, la Commissione è tenuta ad esprimere il proprio giudizio sulla parte dovuta al candidato; e, qualora ciò non si renda possibile, del lavoro non potrà essere tenuto conto.

Non sono ammessi alle prove di esame, di cui al seguente comma, i candidati nei cui confronti la Commissione pervenga a giudizio negativo, a seguito della disamina delle pubblicazioni.

I candidati ammessi alle prove di esame debbono sostenere:

1) una dissertazione scritta, su un tema da prescegliersi fra due, proposti dalla Commissione, che vertano su argomenti la cui adeguata conoscenza sia da ritenersi indispensabile, in rapporto all'abilitazione cui i candidati aspirano. Per la prova scritta sono assegnate non più di 8 ore.

Per l'abilitazione in discipline dimostrative o sperimentali i candidati sono tenuti, inoltre,

a sostenere prove pratiche, in ordine alle quali debbono redigere apposite relazioni, che — unitamente alla prova scritta di cui al precedente comma — restano acquisite agli atti della Commissione;

2) una conferenza in contraddittorio, sulle pubblicazioni esibite, sulla dissertazione scritta e sulle relazioni concernenti le prove pratiche;

3) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte due fra cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione. La lezione dovrà durare non meno di 40 minuti.

Le prove di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono pubbliche.

In nessun caso la Commissione può dispensare i candidati, ammessi alle prove, dal sostenere le prove stesse od alcune di esse.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, per ciascuna disciplina dal Ministro della pubblica istruzione, su parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è composta di 5 membri, di cui 4 professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo, della materia, o di materia strettamente affine; e un libero docente della materia o di materia strettamente affine. In mancanza possono essere, rispettivamente, chiamati a far parte della Commissione professori e liberi docenti cultori della materia cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

All'atto della costituzione della Commissione sono designati due professori e un libero docente supplenti, da chiamarsi, rispettivamente, a sostituire coloro che, per qualsiasi motivo, non prendano parte ai lavori della Commissione.

Non possono fare parte della Commissione membri che siano fra loro, o con alcuno dei candidati, parenti od affini, fino al 4° grado incluso.

Alla nomina delle Commissioni il Ministro procede prima della scadenza del termine fis-

sato per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione di esami.

All'atto della sua prima adunanza, la Commissione designa, nel suo seno, il Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Art. 5.

Terminate le prove di esame, ciascun Commissario esprime il suo voto: occorrono almeno quattro voti favorevoli per la concessione dell'abilitazione.

La Commissione redige, quindi, una relazione conclusiva contenente — per ciascun candidato — un motivato giudizio sulle pubblicazioni esibite, tenendo all'uopo presente quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 2°, sul risultato delle singole prove di esame e; quindi, sulla personalità del candidato.

Alla relazione vanno uniti gli elaborati relativi alle prove sostenute dal candidato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Le relazioni delle Commissioni, insieme con i verbali delle operazioni delle Commissioni medesime, sono dal Ministro rimessi alla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, perchè esprima il suo parere sulla regolarità degli atti. Decide quindi il Ministro circa l'approvazione degli atti stessi.

Le relazioni delle Commissioni sono pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'abilitazione è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la durata di cinque anni; può essere confermata con decreto del Ministro, su deliberazione della Facoltà o Scuola, che deve accertare l'operosità scientifica e didattica svolta dal libero docente durante il quinquennio.

Il termine di 5 anni, di cui al precedente comma, non può essere prorogato.

Art. 7.

Coloro che non conseguono l'abilitazione non possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di abilitazione nella sessione

immediatamente successiva, nè per la disciplina cui si riferisca l'originaria domanda, nè per altra disciplina.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nei confronti dei candidati che si ritirino durante le prove.

La preclusione di cui al presente articolo, si intende verificata anche se nella sessione, immediatamente successiva a quella in cui il candidato non conseguì l'abilitazione, la disciplina non sia inclusa fra quelle cui si riferiscono gli esami nella sessione stessa.

Art. 8.

Il libero docente la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa, se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento.

La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facoltà, udite le deduzioni dell'interessato.

I liberi docenti che abbiano superato il 70° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione è dichiarata dal Ministro, sentita la competente Facoltà.

Art. 9.

Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza i candidati sono tenuti a versare all'Erario una tassa di lire quindicimila.

Tale tassa viene rimborsata soltanto se la domanda non abbia corso.

La tassa per il conferimento dell'abilitazione è fissata nella misura di lire 10.000, da versarsi all'Erario.

La tassa per l'esercizio della libera docenza è fissata in lire 5.000, da versarsi all'Università od Istituto d'istruzione superiore presso cui il libero docente intenda svolgere il suo insegnamento. La tassa per l'esercizio dev'essere nuovamente versata, qualora il libero docente si trasferisca ad altra Università od altro Istituto di istruzione superiore.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dall'anno 1956.

Tuttavia, per la sessione da indirsi in detto anno, è data facoltà ai candidati di presentare lavori che siano stampati e pubblicati entro il 31 luglio 1956.

Limitatamente alla sessione stessa, non verrà fatto luogo all'applicazione dell'articolo 7 della presente legge.